

(N. 92-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d' iniziativa dei senatori SALOMONE, CINGOLANI, VACCARO, PALERMO, GASPAROTTO, BERLINGUER, PERSICO, MACRELLI, CAMINITI, GRISOLIA, LANZETTA, TAMBURRANO, MOLÈ Enrico, LABRIOLA e VENDITTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1949

Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

ONOREVOLI SENATORI. — La considerazione che le elezioni politiche del 18 aprile 1948 si sono svolte quasi dovunque, pur nell'aspro contrasto delle opposte ideologie politiche e nell'urto dei vari partiti, con la massima calma e con profondo rispetto della libertà di pensiero e di voto, ha indotto vari autorevoli colleghi di ogni parte politica a presentare il presente disegno di legge. Invero il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, che per l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, si estendono anche alle elezioni del Senato, prevede e punisce severamente tutte quelle forme di violenza e di intolleranza

che possono comunque turbare od alterare la libera manifestazione della volontà popolare. Ma più che il rigore della legge, il senso di responsabilità dei vari partiti, le intese intervenute tra essi e la maturità democratica del popolo italiano hanno reso assai scarse e di poca gravità tali violazioni della legge.

È parso pertanto opportuno, anche per contribuire a quella distensione degli animi che è nel desiderio di tutti e favorire un proficuo e pacifico svolgimento della vita nazionale, proporre un largo provvedimento di amnistia e condono per i reati commessi in occasione delle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, stabilisce i limiti dell'amnistia per tutti i reati per i quali viene comminata una pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ed una multa fino a lire 20.000. Per gli altri casi più gravi, e precisamente quelli previsti negli articoli 75 capoverso, 77 capoverso e 79 primo e secondo capoverso del citato testo unico, si propone il condono delle pene fino a tre anni di reclusione e della multa fino a lire 20.000.

Per l'articolo 79 della Costituzione l'amnistia e il condono sono concessi dal Presidente della Repubblica su delega del Parlamento.

Le ragioni che hanno ispirato il disegno di legge e le nobili motivazioni che l'hanno accompagnato appaiono di una evidente opportunità e rispondono al sentimento generale, onde la vostra Commissione vi propone l'approvazione.

MAGLIANO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nelle disposizioni penali del Testo Unico delle leggi penali per la elezione della Camera dei deputati, sempre che la pena comminata non superi nel massimo la reclusione per anni cinque e la multa di lire ventimila.

Per gli stessi reati, per i quali non sia ammissibile l'amnistia, è delegato a concedere il condono della pena detentiva nei limiti di tre anni e della pena pecuniaria per lire ventimila.